

STATUTO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA FUTURA – ORATORI PADERNO DUGNANO

Titolo I DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

ART. 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, in ossequio a quanto previsto dal Codice Civile, dalle disposizioni contenute nel Titolo II Capo I del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii., è costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata

"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA FUTURA - ORATORI PADERNO DUGNANO", IN BREVE "ASD POLISPORTIVA FUTURA".

(d'ora in poi: "Associazione")

L'Associazione ha sede in Paderno Dugnano, Via Madonna n. 29, ed ha durata illimitata. I colori sociali dell'Associazione sono il verde e il blu.

La variazione dell'indirizzo, purchè nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto.

ART. 2

L'associazione è apolitica, non ha alcun fine di lucro e non procede alla distribuzione, nemmeno in via indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Essa destina gli eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 36 del 2021 ed opera per fini sportivi, educativi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

L'Associazione è motivata dalla decisione dei soci e dei tesserati di vivere l'esperienza sportiva secondo la visione cristiana dell'uomo e dello sport.

L'Associazione fa riferimento alla realtà educativa della Parrocchie di Dugnano e di Paderno e può operare nell'ambito delle altre Parrocchie in Comunità Pastorale, aderirà agli Enti di Promozione Sportiva di ispirazione cristiana. (CSI, PGS, U.S. ACLI, ecc.) e farà riferimento alla convenzione stipulata tra la Fondazione Diocesana per gli Oratori Milanesi e tali Enti di Promozione Sportiva. Tutte le squadre verranno iscritte ai campionati e tornei con il nome di "Polisportiva Futura".

L'attività sportiva dovrà svolgersi in coerenza con gli obiettivi pastorali e educativi individuati nel progetto pastorale delle Parrocchie, nell'ambito della quale la predetta attività si inserisce, coordinandosi con le iniziative formative, educative e catechetiche rivolte ai ragazzi e ai giovani.

L'Associazione si ispira ai principi di democrazia interna, uguaglianza e pari opportunità tra tutti i soci, garantendo la partecipazione effettiva alla vita associativa, l'elettività delle cariche sociali e la pubblicità delle convocazioni e delle deliberazioni. L'Associazione ripudia e contrasta ogni forma di abuso, violenza e

Luigi Colzani

Alberto

Federico



discriminazione, anche per motivi di etnia, religione, genere, orientamento, opinioni politiche o condizioni personali e sociali; adotta misure di tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili in coerenza con le disposizioni dell'ordinamento sportivo e degli Enti di Promozione Sportiva/Federazioni Sportive Nazionali del CONI o CIP a cui è affiliata.

ART. 3

L'oggetto sociale dell'Associazione è l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche aperte a tutti, la proposta costante dello sport ai ragazzi e ai giovani nonché l'impegno affinché, nel territorio in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l'assistenza dell'attività sportiva, realizzando altresì a tal fine attività didattiche di avvio alle pratiche sportive.

In particolare, l'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, si propone di:

- a) esercitare in via stabile e principale l'organizzazione e gestione delle seguenti attività sportive dilettantistiche con particolare riferimento alle discipline di Calcio, Pallavolo, Tennis Tavolo, Pattinaggio Artistico a Rotelle e Ginnastica o ulteriori e differenti discipline sportive tra quelle riconosciute dal CONI e/o dal CIP, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza alle suddette attività;
- b) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere da adibirsi all'esercizio delle attività di cui alla precedente lettera a).

Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:

- attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
- la gestione di centri benessere o fisioterapici;
- la vendita di articoli sportivi;
- la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. Potrà, a titolo meramente esemplificativo: affiliarsi e quindi organizzare squadre per la partecipazione alle attività sportive dilettantistiche svolte da Enti di Promozione Sportiva quali ad esempio CSI, PGS, U.S. ACLI, ecc., affiliarsi a Federazioni Sportive Nazionali del CONI al fine di permettere uno sviluppo completo dell'attività sportiva per le squadre di fascia alta (Juniores, Top Junior e Prima Squadra), affiliarsi a Federazioni Sportive Nazionali del CIP, organizzare manifestazioni sportive anche in collaborazione con gli Enti di Promozione Sportiva e Federazioni Sportive Nazionali, con enti privati e pubblici, anche internazionali; organizzare attività, iniziative, corsi e scuole di sport.

L'Associazione potrà utilizzare e gestire spazi ed impianti della Parrocchie di Dugnano e di Paderno o delle altre Parrocchie in Comunità Pastorale o di Enti Pubblici, tramite apposita convenzione/concessione, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività istituzionale. Potrà, infine, intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi passive.

L'Associazione dovrà ottenere il preventivo benestare delle Parrocchie nel caso in cui intenda dar vita a rapporti che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, le Parrocchie stessa.

ART. 4

L'Associazione cura la formazione dei dirigenti e degli allenatori, anche in collaborazione con gli Enti e le Federazioni di cui all'art.3, con le Parrocchie e con le altre realtà ecclesiali decanali e diocesane. Cura altresì la partecipazione dei propri soci e tesserati ai momenti formativi proposti dalle Parrocchie e a quelli realizzati in ambito decanale o diocesano, anche coinvolgendo i genitori dei ragazzi tesserati.

Titolo II SOCI E TESSERATI

ART. 5

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e i principi ispiratori, presentano domanda di ammissione e vengono ammesse da persona delegata dal Consiglio Direttivo che ne ratifica l'ammissione alla prima riunione utile dello stesso Consiglio.

I soci che partecipano alle attività sportive, in qualità di atleti, dirigenti, allenatori o collaboratori, sono comunque tenuti a tesserarsi agli Enti di Promozione Sportiva e/o alle Federazioni Sportive di cui all'art. 3, ai quali l'Associazione ha deciso di affiliarsi.

L'Associazione svolge la propria attività sportiva anche in favore di soggetti non soci, i quali partecipano alle attività sportive, ai corsi o alle scuole di sport in qualità di tesserati agli Enti di Promozione Sportiva e/o alle Federazioni Sportive di cui all'art. 3, ai quali l'Associazione ha deciso di affiliarsi.

La partecipazione alle attività sportive, ai corsi o alle scuole di sport non comporta automaticamente l'acquisizione della qualifica di socio.

ART. 6

La qualifica di socio si ottiene al momento dell'ammissione all'Associazione, che viene accettata da persona delegata dal Consiglio Direttivo e poi ratificata dal Consiglio Direttivo stesso, nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione. La partecipazione dei soci all'Associazione non potrà essere temporanea.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il delegato, sentito il Consiglio Direttivo comunica la motivata delibera e ne dà comunicazione all'interessato (o a chi esercita la responsabilità genitoriale, se minorenne) entro 15 giorni. L'interessato può proporre ricorso scritto entro i successivi 30 giorni; il ricorso è deciso in via definitiva dalla prima Assemblea dei soci utile, convocata dal Presidente.

ART. 7

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa.

I soci maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi.

I soci minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne dispone la responsabilità genitoriale, in modo comunque limitato a un singolo diritto di voto.

ART. 8

I soci hanno l'obbligo di osservare il presente statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere la quota associativa annuale, nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

I tesserati sono tenuti a tesserarsi agli Enti di Promozione Sportiva e/o alle Federazioni Sportive cui l'Associazione è affiliata, in conformità alle disposizioni vigenti e sono inoltre tenuti al pagamento della quota

Wg. Chigani

Alberto Pavesi



di iscrizione ai corsi o alle attività sportive organizzate dall'Associazione e alla quota di tesseramento secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Anche i soci possono iscriversi ai corsi o alle attività sportive organizzate dall'Associazione corrispondendo la quota di iscrizione ai corsi e la quota di tesseramento

Il versamento delle quote associative, delle quote di iscrizione ai corsi e delle quote di tesseramento non conferisce diritti diversi da quelli espressamente previsti dal presente statuto e non è trasferibile, né rivalutabile.

La quota associativa annuale ha natura di contributo alla vita associativa e non costituisce corrispettivo per specifiche prestazioni o servizi; eventuali corrispettivi specifici per tesseramenti, corsi/attività, ove previsti, sono distinti dalla quota associativa.

ART. 9

La qualità di socio si perde per recesso da parte del socio, decesso, espulsione o morosità, intesa come mancato pagamento della quota associativa annuale.

Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali all'Associazione.

Il procedimento di espulsione è preceduto dalla contestazione scritta degli addebiti al socio, con indicazione dei fatti e assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni per presentare osservazioni e documenti e chiedere di essere ascoltato. Il Consiglio Direttivo, valutate le difese, può proporre all'Assemblea il provvedimento di espulsione con relazione motivata. Il provvedimento è comunicato per iscritto all'interessato.

ART. 10

La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Titolo III L'ASSEMBLEA

ART. 11

Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

ART. 12

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. È convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario e per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita dell'Associazione, anche in riferimento alle finalità educative che l'Associazione si prefigge. È comunque convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci purché in regola con i versamenti delle quote associative.

ART. 13

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi - almeno otto giorni prima della data della riunione - mediante invio ai soci a mezzo E-mail, messaggio SMS, WhatsApp o di altro sistema similare provvedendo al contestuale avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Associazione e da affiggersi nel locale della sede sociale contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. Allo scopo precipuo di promuovere la massima partecipazione sociale e la democraticità del sodalizio, nonché in tutte le situazioni, anche di carattere sanitario, in cui è opportuno evitare l'assembramento delle persone, è ammessa altresì, la celebrazione delle assemblee ordinarie e straordinarie a distanza, con l'ausilio di strumenti telematici quali, a titolo esemplificativo, Google Meet, Zoom e piattaforme similari, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 14

Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci, purché in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

ART. 15

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quanto disposto dall'art. 16, secondo comma.

ART. 16

L'Assemblea dei soci approva annualmente il rendiconto economico-finanziario; elegge il Consiglio Direttivo, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di tre e con un massimo di tredici; delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo, con particolare riferimento alla relazione morale sportiva; delibera i provvedimenti di espulsione proposti dal Consiglio Direttivo.

Le modifiche statutarie sono deliberate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale e invio a tutti i soci via mail o altro strumento telematico.

Titolo IV IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE

ART. 17

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Esso è composto da un minimo di tre membri, eletti tra i soci maggiorenni. Tutti i componenti durano in carica 3 anni e possono essere rieletti.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, con solo voto consultivo e senza che concorra a formarne il numero legale, il consulente ecclesiastico, nella persona del Vicario Parrocchiale o direttore dell'oratorio pro tempore a ciò delegato, allo scopo di contribuire alla realizzazione delle finalità educative dell'Associazione e al miglior inserimento dell'esperienza sportiva nelle attività pastorali.

ART. 18

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



1. stabilire annualmente il calendario delle attività sportive e associative, sentito il Vicario Parrocchiale o il direttore dell'oratorio pro tempore a ciò delegato curando il coordinamento di tali attività con le iniziative pastorali;
2. fissare la data dell'Assemblea annuale;
3. redigere il rendiconto economico-finanziario;
4. predisporre la relazione dell'attività svolta;
5. deliberare sulla scelta dei tecnici;
6. assicurare un corretto uso degli impianti sportivi di cui l'Associazione si avvale per le proprie attività;
7. adottare tutte le misure necessarie allo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
8. Determinare annualmente le quote associative, dei tesseramenti e dei corsi;
9. Nominare il delegato all'ammissione dei soci, che resta in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo, salvo revoca o rinuncia.

Ai membri del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito del medesimo Organismo Sportivo riconosciuto dal CONI e, ove paralimpico, riconosciuto dal CIP (art. 11 D.lgs. 36 del 2021).

ART. 19

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso e può essere rieletto.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione: la rappresenta ad ogni effetto di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente:

1. esegue le delibere del Consiglio Direttivo circa gli atti di straordinaria amministrazione, stipulando, su sua delega, i relativi atti negoziali. Ha altresì potere di firma per porre in essere atti di amministrazione ordinaria, su delega, anche generale, del Consiglio Direttivo, la quale potrà essere estesa anche al Tesoriere, ad altro consigliere;
2. è autorizzato a eseguire incassi e ad accettare donazioni di modico valore nonché sovvenzioni e contributi che non comportino obblighi per l'Associazione offerti a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze; tale potere può essere delegato dal Presidente al Tesoriere o ad altro consigliere;
3. ha la facoltà di nominare avvocati o procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa;
4. convoca e presiede le riunioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo;
5. in caso di necessità ed urgenza, può assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo potranno essere eletti uno o più Vice Presidenti ed un Tesoriere.

ART. 20

Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito. Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei suoi componenti. In questo caso l'Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 21

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno ovvero ogni qual volta il Presidente lo riterrà necessario.

Le cariche direttive sono a titolo gratuito.

I membri del Consiglio Direttivo e, in genere, tutti quelli che ricoprono incarichi di amministratore, non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal CONI ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo a un ente di promozione sportiva.

ART. 22

Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario e un Tesoriere. Il Consiglio Direttivo può affidare le due funzioni anche ad un'unica persona.

Il Segretario cura, sotto la direzione del Presidente, la redazione dei verbali delle riunioni delle Assemblee dei soci e del Consiglio Direttivo inserendoli nei rispettivi libri, la tenuta del libro soci, curandone gli annuali aggiornamenti, l'invio di comunicazioni associative ai soci, con particolare riferimento alle convocazioni delle Assemblee e dei Consigli direttivi.

Il Tesoriere coadiuva il Presidente nella gestione finanziaria, patrimoniale e amministrativa dell'Associazione, tenendo in ordine e aggiornati i registri di prima nota, gli eventuali libri contabili, l'archivio dei documenti contabili e contrattuali. Su delega, anche generale, del Presidente e in esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, il Tesoriere può, con potere di firma, anche disgiunta, stipulare contratti, incassare le quote associative e le erogazioni liberali, tenere i rapporti con le banche e i fornitori in genere, svolgere tutti gli atti di ordinaria amministrazione occorrenti per il funzionamento dell'Associazione. Il Tesoriere deve semestralmente consegnare un rendiconto della propria amministrazione al Presidente, che lo comunica al Consiglio Direttivo.

Titolo V RISORSE ECONOMICHE

ART. 23

L'Associazione trae le risorse economiche per le proprie attività e per il proprio funzionamento:

1. dalle quote associative versate dai soci e dalle quote di tesseramento e di iscrizione ai corsi dei tesserati;
2. dai contributi da privati;
3. dai contributi dello Stato, di Enti, Istituzioni pubbliche e di organismi internazionali;
4. da donazioni e lasciti testamentari;
5. da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
6. da fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
7. da ogni altra entrata e provento derivante dallo svolgimento delle proprie attività, ivi comprese quelle aventi natura commerciale.

I proventi delle attività nonché eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non possono in nessun caso essere distribuiti tra i soci, anche in forme indirette, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

ART. 24

L'esercizio sociale ha durata annuale dal 1° agosto al 31 luglio.

Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, che deve avvenire entro il 30 novembre di ciascun anno. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede sociale, dove potrà essere liberamente visionato dai soci, e trasmesso al Parroco.

Spetta al Consiglio Direttivo documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 9 del D.lgs. n. 36/2021, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il rendiconto sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

ART. 25

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste dall'art. 16, secondo comma. Con la stessa modalità sono nominati i liquidatori.

Il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, e sentito, qualora necessario, l'organismo di controllo previsto dalla normativa vigente, a fini sportivi, anche mediante attribuzione ad altra associazione o società sportiva dilettantistica, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36.

Titolo VI NORME FINALI

ART. 26

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti norme in materia di associazionismo e, in particolare, a quello sportivo dilettantistico, con particolare riferimento a quelle contenute nel D.Lgs. 36 del 2021 e ss.mm.ii., o allo statuto ed al regolamento organico degli Enti e delle Federazioni di cui all'art.3, nonché alle norme dell'ordinamento sportivo.

In particolare, l'Associazione accetta senza riserve lo statuto, del CONI e delle altre Federazioni o Enti di Promozione Sportiva alle quali la società si affilierà.

Wp Caligaris

Alessandro Focardi



Io sottoscritto dottor Alessandro FORNUTO, notaio in Cerro Maggiore, iscritto presso i Distretti Notarili Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, certifico, ai sensi dell'art. 22 del C.A.D. e dell'art. 68 ter della L. N., mediante apposizione della firma digitale rilasciatami dal Consiglio Nazionale del Notariato, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.

Cerro Maggiore, 6 agosto 2026